

# Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (in vigore dal 1° gennaio 2017)

## TITOLO I

### Igiene e sanità

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa		
d'ordine	<u>(D.P.R. n. 641/72)</u>		Rilascio (€)	Annuale (€)
<b>1</b>	<b>15</b>	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	<b>198,60</b>	<b>39,70</b>
		b) da 5.001 a 10.000 abitanti	<b>594,00</b>	<b>119,15</b>
		c) da 10.001 a 15.000 abitanti	<b>1187,10</b>	<b>238,30</b>
		d) da 15.001 a 40.000 abitanti	<b>1898,50</b>	<b>380,40</b>
		e) da 40.001 a 100.000 abitanti	<b>2846,50</b>	<b>571,10</b>
		f) da 100.001 a 200.000 abitanti	<b>3796,20</b>	<b>760,85</b>
		g) da 200.001 a 500.000 abitanti	<b>5930,35</b>	<b>1186,25</b>
		h) superiore a 500.000 abitanti	<b>9488,20</b>	<b>1900,25</b>
		<u>(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)</u>		
		<p><b>NOTA:</b> la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.</p> <p>La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate. Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U. Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio. Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (<u>legge 23 dicembre 1978, n. 833</u>). Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura (€):</p>		
		- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti		<b>30,00</b>
		- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti		<b>48,55</b>
		- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti		<b>97,10</b>
		- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti		<b>238,30</b>
		- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti		<b>333,63</b>
		Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.		

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		<b>Rilascio (€)</b>
<b>2</b>	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni. <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 27, lettera f).	<b>1605,50</b>
		<b>NOTA:</b> L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato). Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.	

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		<b>Rilascio €</b>
<b>3</b>	24(11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del <a href="#"><u>D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.</u></a> ) <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,</u></a> art. 27, lettere e) ed f)	<b>803,20</b>

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
<b>4</b>	( <a href="#">D.P.R. n. 641/72</a> )	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie)		
	25(12)	a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a> , art. 27, lettera a)	<b>1605,50</b>	<b>801,70</b>
	25	b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia <a href="#">D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4</a> , art. 1, 2° comma, lettera e)	<b>2137,70</b>	<b>1068,90</b>
		<b>Nota:</b> Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dai comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).		
		Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:		
		1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt	<b>238,30</b>	
		2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt	<b>97,10</b>	
		<b>NOTA:</b> I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.M., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
	( <u>D.P.R.</u> <u>n.</u> <u>641/72</u> )			
<b>5</b>	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie):		
		<b>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</b>		
		- se l'istituto ha non più di 50 posti letto	<b>1234,80</b>	<b>617,85</b>
		- se l'istituto ha non più di 100 posti letto	<b>2847,35</b>	<b>1423,70</b>
		- se l'istituto ha più di 100 posti letto	<b>7116,60</b>	<b>3558,75</b>
		<b>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico <u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).</u></b>	<b>238,30</b>	<b>119,15</b>
		<p><b>NOTA:</b> Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraindicata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (<u>L. n. 833 del 1978</u>), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>		

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
	( <a href="#"><i>D.P.R.</i></a> <a href="#"><i>n.</i></a> <a href="#"><i>641/72</i></a> )			
<b>6</b>	28	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie):		
		<i>a)</i> Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422) e <a href="#"><i>D.P.R. 14 gennaio 1972</i></a> , n. 4, art. 1, 2° comma, lettera <i>f</i> ).	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>
		<i>b)</i> Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e <a href="#"><i>D.P.R. 24 luglio 1977</i></a> , n. 616, art. 27, lettera <i>a</i> ).	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>
		<b>NOTA:</b> La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.		

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa		
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		Rilascio €	Annuale €
<b>7</b>	30	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni):		
		<b>1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive</b>		
		a) alberghi con 5 stelle e lusso	1282,50	1282,50
		b) alberghi con 4 stelle	712,30	712,30
		c) alberghi con 3 stelle	296,60	296,60
		d) alberghi con 2 stelle	214,50	214,50
		e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	178,30	178,30
		superiore a 100.000 abitanti	119,15	119,15
		superiore a 50.000 abitanti	96,20	96,20
		superiore a 10.000 abitanti	60,50	60,50
		non superiore a 10.000 abitanti	24,70	24,70
		f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	85,20	85,20
		superiore a 100.000 abitanti	63,55	63,55
		superiore a 50.000 abitanti	33,55	33,55
		superiore a 10.000 abitanti	22,10	22,10
		non superiore a 10.000 abitanti	13,25	13,25
		<b>2) Esercizi per la somministrazione di alimenti</b>		
		a) esercizi per la ristorazione di lusso	1282,50	1282,50
		b) esercizi per la ristorazione di 1 <sup>a</sup> categoria	712,30	712,30
		c) esercizi per la ristorazione di 2 <sup>a</sup> categoria	296,60	296,60
		d) esercizi per la ristorazione di 3 <sup>a</sup> categoria	214,50	214,50
		e) esercizi per la ristorazione di 4 <sup>a</sup> categoria nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	178,30	178,30
		superiore a 100.000 abitanti	119,15	119,15
		superiore a 50.000 abitanti	96,20	96,20
		superiore a 10.000 abitanti	60,50	60,50
		non superiore a 10.000 abitanti	24,70	24,70
		<b>3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:</b>		
		superiore a 500.000 abitanti	96,20	96,20
		superiore a 100.000 abitanti	72,40	72,40
		superiore a 50.000 abitanti	37,10	37,10
		non superiore a 10.000 abitanti	24,70	24,70
		non superiore a 10.000 abitanti	13,25	13,25
		<a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4</u></a> , art. 1.		
		<a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 27.		
		<b>NOTA:</b> Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla <a href="#"><u>legge 17 maggio 1983, n. 217</u></a> , al DPCM del 13.09.2002, al Dlgs n. 79/2011. L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti. Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al <a href="#"><u>D.M. 22 luglio 1977</u></a> (Gazz.Uff. 9 settembre 1977, n. 246), nonché del DLGS n. 114 del 1998. Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari. Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche. Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico - sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico - sanitarie prescritte per ciascuna dell'attività esercitata sono soggette alle tasse di rilascio ed		

		<p>annuali dovute per le singole attività.</p> <p>Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>		
--	--	---	--	--

## TITOLO II

### Caccia e pesca

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a taxa	Rilascio €	Annuale €
<b>8</b> (riferimento tariffa statale n.15)	51	Licenza di appostamento fisso di caccia. <a href="#">D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11</a> , art. 1, lettera o). Legge n. 157/1992 art. 5 (art. 34, legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)	95,35	95,35

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a taxa	Rilascio €	Annuale €
<b>9</b> (riferimento tariffa statale n. 16)	52	a) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale (art. 34, legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)	475,75	475,75
		b) Aziende faunistico-venatorie (art. 34, legge regionale 10 agosto 1993, n. 19) - importo per ettaro o frazione di esso	5,35	5,35
		NOTA: la taxa è ridotta ad un quarto se le aziende faunistiche e venatorie sono costituite senza fini di lucro.		
		c) aziende agri-turistico-venatorie (art. 34, legge regionale 10 agosto 1993, n. 19) - importo per ettaro o frazione di esso	5,35	5,35

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a taxa	Rilascio €	Annuale €
<b>10</b> (riferimento tariffa statale n. 17)		1) Abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, importo pari al 50% della taxa di concessione governativa): <a href="#">D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11</a> , art. 1, lettera o). <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a> , art. 99.  Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  <b>NOTA:</b> Il versamento della taxa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della taxa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della taxa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero. La taxa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della taxa regionale e quella governativa, la validità del versamento della taxa regionale è procrastinata sino alla scadenza della taxa di concessione governativa.  L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge n. 157/1992.	84,00	84,00

Numero d'ordine	(D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa		
<b>11</b> (riferimento della tariffa statale n. 18)	54	Licenza per l'esercizio della pesca nelle acque interne (articolo 38 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7):	<b>Rilascio €</b>	<b>Annuale €</b>
		licenza di tipo "A"	<b>53,85</b>	<b>53,85</b>
		licenza di tipo "B"	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
		licenza di tipo "C"	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
		licenza di tipo "D"	<b>14,60</b>	<b>14,60</b>
		Nota: i minori di anni 14 sono esentati dal pagamento della tassa.		
		Alla tassa di rilascio e annuale della licenza di tipo "A" è aggiunto il pagamento della soprattassa di € <b>20,75</b> ; alla tassa di rilascio ed annuale della licenza di tipo "B" è aggiunto il pagamento della soprattassa di € <b>23,80</b> ; alla tassa di rilascio ed annuale della licenza di tipo "C" è aggiunto il pagamento della soprattassa di € <b>5,75</b>		

Numero d'ordine	(D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
<b>12</b> (riferimento tariffa statale n. 20)	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (artt. 124 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006) <a href="#">D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11</a> , art. 1. <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a> , art. 100.	<b>143,00</b>	<b>72,40</b>
		<b>NOTA:</b> Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

## TITOLO III

### Fiere e mercati

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a taxa	Rilascio €	Annuale €
<b>13</b> (riferimento tariffa statale n. 24bis)	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche della Regione (artt. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/1998). L.R. n. 33/1999 e s.m.i.	<b>132,40</b>	<b>65,60</b>
		Note: La taxa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

## TITOLO IV

### Agricoltura

Numero d'ordine	<a href="#"><u>D.P.R.</u></a> <a href="#"><u>n.</u></a> <a href="#"><u>641/72</u></a>	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
<b>14</b> (riferimento tariffa statale n. 27)		Tassa di concessione regionale per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi (art. 20 legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)	<b>158,90</b>	<b>158,90</b>
		<b>NOTA:</b> La tassa è ridotta a <b>50 euro</b> per gli ultrasessantacinquenni e per i disoccupati di lunga durata, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti, attestante lo stato di disoccupazione. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, in quanto consorziati, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.		

## TITOLO V

### Acque minerali e termali - Cave torbiere

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		
<b>15</b> (riferimento tariffa statale n. 28)	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (D.P.R. n. 382/1994) <a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2</u></a> , art. 1, lettera a). <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 61.	<b>143,00</b>
		<b>NOTA:</b> Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		
<b>16</b> (riferimento tariffa statale n. 29)	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (D.P.R. n. 382/1994) <a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2</u></a> , art. 1, lettera a). <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 61.	<b>712,30</b>

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		
<b>17</b> (riferimento tariffa statale n. 30)	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (D.P.R. n. 382/1994) <a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2</u></a> , art. 1, lettera a). <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 61.	<b>712,30</b>

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
d'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		
<b>18</b> (riferimento tariffa statale n. 32)	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui al D.P.R. n. 382/1994 <a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2</u></a> , art. 1, lettera a). <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 61.	<b>1423,70</b>
		<b>NOTA:</b> Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	

Numero		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
D'ordine	<a href="#"><u>(D.P.R. n. 641/72)</u></a>		
<b>19</b> (riferimento tariffa statale n. 33)	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (D.P.R. n. 382/1994) <a href="#"><u>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2</u></a> , art. 1, lettera e). <a href="#"><u>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</u></a> , art. 62. L.R. n. 11/2005 e s.m.i.	<b>286,00</b>
		<b>NOTA:</b> Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	

## TITOLO VI

### Trasporti, navigazione e porti lacuali

Numero d'ordine	( <a href="#">D.P.R. n. 641/72</a> )	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €	Annuale €
<b>20</b> (riferimento tariffa statale n. 41)	185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (Legge della Regione Molise n. 19/1984 e successive modifiche ed integrazioni)		
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	<b>335,40</b>	<b>335,40</b>
		2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	<b>202,15</b>	<b>202,15</b>
		3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>
		4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:		
		a) autoservizi con frequenza giornaliera	<b>202,15</b>	<b>202,15</b>
		b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	<b>122,70</b>	<b>122,70</b>
		c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
		5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione	<b>8,40</b>	
		6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:		
		per il primo giorno di validità	<b>10,60</b>	
		per ogni giorno ulteriore di validità	<b>4,40</b>	
		<b>La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.</b>		
		<a href="#">D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5</a> , art. 1, 2° comma, lettera b). <a href="#">D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</a> , art. 84.		
		<b>NOTA:</b> Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.		
		I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della Legge della Regione Molise n. 19/1984 art. 25, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:		
		1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio (€):		
		a) da 1 a 20 km	<b>0,24</b>	
		b) da 20,01 a 40 km	<b>0,70</b>	
		c) da 40,01 a 60 km	<b>1,42</b>	
		d) da 60,01 a 80 km	<b>2,38</b>	
		e) oltre 80 km	<b>3,54</b>	
		2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio:	<b>0,44</b>	
		La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

Numero d'ordine	(D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa		
<b>21</b> (riferimento della tariffa statale n. 35)		Tassa di concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico (articolo 47, legge regionale 20 agosto 1984, n. 19):	<b>Rilascio €</b>	<b>Annuale €</b>
		a) se adibito al trasporto di cose	<b>72,40</b>	<b>37,10</b>
		b) se adibito al trasporto di persone:		
		- con cabina di portata fino a trenta persone	<b>286,00</b>	<b>143,00</b>
		- con cabina di portata oltre trenta persone	<b>428,10</b>	<b>214,50</b>
		<b>NOTA:</b> le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre quindici) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).		
		<b>Contributo di sorveglianza</b> sugli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico (articolo 47, legge regionale 20 agosto 1984, n. 19) nella seguente misura (€):	(€)	
		1) funivie bifuni (fino a 750 metri):		
		a) per la costruzione	<b>1495,20</b>	
		b) per l'esercizio	<b>745,80</b>	
		2) funivie bifuni (oltre 750 metri):		
		a) per la costruzione	<b>1992,10/km</b>	
		b) per l'esercizio	<b>996,50/km</b>	
		3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a metri 750):		
		a) per la costruzione	<b>1495,20/km</b>	
		b) per l'esercizio	<b>745,80/km</b>	
		4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre 750 metri):		
		a) per la costruzione	<b>1992,10/km</b>	
		b) per l'esercizio	<b>996,50/km</b>	
		La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione		

## TITOLO VII

### Arti e mestieri

Numero d'ordine	(D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Rilascio €
<b>22</b> (riferimento della tariffa statale n. 47)	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c) - (art. 18 della L.R. 26 aprile 2000, n. 32 e s.m.i.)	<b>27,40</b>